



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CITTA' DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

NR. Progr. **23**

Data **22/07/2013**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 22/07/2013 alle ore 18:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|---|
| On.Le MARCAZZAN PIETRO | P | GHIDOTTI LEONARDO | P |
| CANCELLIERI MARIO | P | Dott. SGARBI ANDREA | P |
| Dott. BIANCARDI MATTEO | P | Ing. UGHETTI FERDINANDO | P |
| BELFANTI GABRIELE | P | P.I. MARCHETTI ANITA | P |
| Dott. MARCHI FRANCO | P | CARTAPATI ENZO | P |
| DALZINI MASSIMO | P | | |
| <i>Totale Presenti 11</i> | | <i>Totali Assenti 0</i> | |

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE, il On.le MARCAZZAN PIETRO , dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**

F.to JESSICA FRASCARI

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

Il Sindaco-Presidente apre la discussione e passa la parola al consigliere Marchi il quale dà lettura dell'allegata relazione.

Il consigliere Ughetti ritiene alte le aliquote per le attività e ribadisce che tutte le aliquote potevano essere rimodulate.

La consigliere Marchetti, che ritiene l'IMU un salasso per tutte le attività, chiede alcune informazioni che vengono fornite dalla Responsabile dei servizi finanziari.

Il consigliere Cartapati afferma che dovrebbe ripetere anche quest'anno la dichiarazione fatta l'anno scorso per motivare il suo voto contrario sull'argomento, continuando a ribadire che si tratta di una tassa che non rispetta il principio della territorialità e del federalismo fiscale, ma di una tassa che era stata decisa dal Governo Berlusconi (Bossi, poi confermata, anticipandone anzi la decorrenza, dal Governo Monti ed ora riconfermata dal Governo Letta), con un ulteriore innalzamento della confusione e dell'incertezza sull'applicazione e sulla ripartizione degli introiti. Un Governo, quello presieduto da Letta, definito "delle larghe intese", che a suo parere è invece delle "larghe disintese", dei disaccordi quotidiani che bloccano "il fare" e produce solo continui rinvii: il PD recentemente ha deciso addirittura di rinviare anche la richiesta di dimissioni del Ministro dell'interno Angelino Alfano, probabilmente le chiederà quando gli capiterà di ritornare all'opposizione. Un Governo che, purtroppo, si è messo in continuità col precedente senza nessuna modalità di cambiamento, di svolta, senza nessuna proposta finanziaria che possa alleviare le sofferenze delle classi meno abbienti, delle imprese medie e piccole, del lavoro giovanile, niente sulla patrimoniale al 20% delle famiglie più ricche (200 miliardi allo Stato), nessuna tassazione dei capitali degli evasori italiani depositati nelle banche svizzere (40 miliardi), neppure la revoca dell'acquisto dei cacciabombardieri F35 che pure erano nei programmi del PD ed un taglio finora impercettibile delle spese della politica. Non ci sono alibi che tengono per i governanti del nostro Comune e la loro alleanza è lo specchio fedele di quell'alleanza delle larghe intese che sta governando l'Italia, riproponendo ancora una volta il balzello dell'IMU, aggravato in aggiunta dalla comparsa della TARES e di un'assoluta incertezza che obbliga i Comuni ad approvare tariffe e bilanci pressapochisti, come ha dichiarato recentemente il Presidente regionale dell'ANCI Lombardia Attilio Fontana, Sindaco leghista di Varese. Conferma il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

– l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20.12.2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

– l'art. 1, lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

– lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è fissato al 30 settembre 2013, come stabilito dall'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012;

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, così come modificato in sede di conversione nella Legge 64/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera n. 21 del 02.07.2013;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi sotto l'aspetto tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto l'aspetto contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Presenti e votanti n. 11 consiglieri: con voti favorevoli 8, contrari 3 (Ughetti, Marchetti, Cartapati), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per l'annualità 2013, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale propria come indicate nella seguente tabella:

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|--|-----------------|
| Aliquota ordinaria | 0,92 per cento |
| Abitazione principale e per le sue pertinenze. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) | 0,4 per cento |
| Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato o utilizzato | 0,3 per cento |
| Terreni agricoli | 0,76 per cento |
| Unità immobiliari per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e che non risultino utilizzate | 1,06 per cento |
| Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazioni" | 1,06 per cento |
| Fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 | 0,2 per cento |

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di dare atto che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000-.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata,
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Ughetti, Marchetti, Cartapati) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267-.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 22/07/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to MARCAZZAN ON.LE PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/08/2013 al 17/08/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Goito, Li 02/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO DOTT. GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

È divenuta esecutiva il 12/08/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Goito, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO DOTT. GIUSEPPE

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE – ANNO 2013

Si propone al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria deliberate per l'anno 2012, di seguito dettagliatamente descritte:

- a) 0,92 per cento aliquota ordinaria;
- b) 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le sue pertinenze. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- c) 0,3 per cento per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o utilizzate;
- d) 0,76 per cento per terreni agricoli;
- e) 1,06 per cento per le unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazioni";
- f) 1,06 per cento per le unità immobiliari per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e che non risultino utilizzate;
- g) 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;